



Ordine Avvocati di Matera

**PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA
2023-2025**

**approvato con delibera consiliare n. 9/23 del 31/03/2023
redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza**

Avv. Gianvito Mantarano

Nominato con delibera n° 6/2023 del 28/02/2023

SOMMARIO

Sezione 1 - Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione

Premessa	pag. 3
1. Organo che adotta il PTPCT	pag. 3
2. Contesto interno	pag. 4
3. Contesto esterno	pag. 8
4. La definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza	pag. 8
5. Il nuovo sistema di gestione del rischio alla luce del PNA 2019	pag. 9
6. Le Misure di prevenzione della corruzione "obbligatorie"	pag. 9
7. Controllo sull'attuazione delle misure di prevenzione e sulla trasparenza	pag.15

Sezione 2 - Sezione Trasparenza

1. La trasparenza amministrativa. Obiettivo strategico e cronoprogramma delle attività	pag. 17
2. Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	pag. 17
3. Privacy e riservatezza	pag. 19
4. Entrata in vigore del PTPCT 2023- 2025	pag. 20

Sezione I

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione

PREMESSA

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in coerenza con le previsioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", risponde all'esigenza di individuare le attività a più elevato rischio corruzione e di stabilire rispetto ad esse le misure di prevenzione della corruzione al fine di orientare l'azione amministrativa ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità.

Anche quest'anno si è proceduto alla redazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza tenendo conto, da un lato, delle indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021, recante "*misure di semplificazione ai fini dell'applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali*" e dall'altro delle novità presenti nel nuovo PNA 2022- 2024 approvato dall'ANAC con Delibera n.7 del 17 gennaio 2023..

Il documento programmatico è stato predisposto considerando le peculiarità del Consiglio dell'Ordine, che svolge attività in favore degli iscritti all'Albo, Elenchi e/o Registri ed i cui componenti, sebbene eletti, prestano la loro attività a completo titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese per le eventuali trasferte fuori Distretto di Corte di Appello e preventivamente autorizzate.

In particolare si evidenzia che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non è organo di governo che esercita attività di indirizzo politico e i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici.

Di sicuro, l'attuazione della normativa in materia di anticorruzione risponde all'obiettivo dell'Ordine di rafforzare l'osservanza dei principi di legalità, correttezza e trasparenza e garantire la prevenzione di qualsiasi condotta abusiva da parte di coloro che operano per conto dell'Ordine, oltre a scongiurare il rischio di consumazione di fatti corruttivi puniti dalla legge penale ovvero casi di "cattiva amministrazione", con uno sguardo al fine ultimo che coincide con la tutela della reputazione e della credibilità dell'azione dell'Ordine nei confronti degli Iscritti e di tutti coloro che interloquiscono con l'Ente stesso.

1. ORGANO CHE ADOTTA II PTPCT

Il PTPCT è adottato dall'organo di indirizzo che, negli ordini professionali, è individuato nel Consiglio. Questa indicazione rileva anche ai fini dell'eventuale potere sanzionatorio che ANAC può esercitare ai sensi dell'art. 19, co. 5, del dl. n. 90/2014.

Per ragioni di natura pratica e per la esiguità delle attività a contenuto discrezionale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera, con delibera n. 6/2023 assunta durante la seduta del 28/02/2023, ha nominato come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza l'Avv. Gianvito Mantarano, che ricopre il ruolo di consigliere privo di deleghe

gestionali, secondo i parametri definiti dall'Anac nel Comunicato del 3 novembre 2020 e successiva FAQ 2021. L'avvocato Mantarano rispetta i requisiti di onorabilità, moralità ed indipendenza e come tale idoneo a ricoprire la carica di RPCT.

Il Presente Piano si articola in una prima sezione dedicata alla prevenzione della corruzione e alla descrizione della strategia di lotta alla corruzione messa in atto dal Consiglio ed una seconda sezione dedicata alla trasparenza; infine, per quanto riguarda la griglia relativa alla c.d. mappatura dei processi, per l'anno in corso risulta confermata non essendosi verificati fatti di natura corruttiva o gravi disfunzioni di carattere amministrativo. Essa è visibile al link:

https://www.ordineavvocatomatera.it/wp-content/uploads/2022/04/2023_Ordine_Avvocati_MT_Griglia.pdf

2. CONTESTO INTERNO

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità di un ente pubblico o pubblica amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza. Nel sistema delle responsabilità viene in rilievo la struttura organizzativa.

Per tali motivi, le disposizioni del PTPCT, oltre che ai dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti:

- a.1. i componenti del Consiglio;
- a.2. i componenti delle Commissioni (anche esterni);
- a.3. I componenti del Direttivo dell'Organismo di Mediazione (consiglieri in carica);
- a.4. i consulenti;
- a.5. i revisori dei conti;
- a.6. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.
- a.7. Ciascun soggetto che entra in contatto con l'Ordine ed a questi è legato da qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, di consulenza et similia

I componenti del consiglio

Attualmente il COA è composto da un numero di Consiglieri pari a 11.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera https://www.ordineavvocatimatera.it/componenti-del-consiglio/	
Componente	Titolo
Avv. Ferdinando IZZO	Presidente
Avv. Liliana MORELLI	Segretario
Avv. Giacomo BRACCIALE	Tesoriere
Avv. Eliana ACITO	Consigliere
Avv. Vittorio CARDINALE	Consigliere
Avv. Antonia Donata IERINO'	Consigliere
Avv. Gianvito MANTARANO	Consigliere
Avv. Mariantonietta MONTESANO	Consigliere
Avv. Fernando Pietro PANETTA	Consigliere
Avv. Giuseppe TEDESCO	Consigliere
Avv. Margherita VEGLIA	Consigliere

A questi si aggiunge il Direttivo dell'Organismo di Mediazione formato dai seguenti Avvocati:

Direttivo dell'Organismo di Mediazione	
Componente	Titolo
Avv. Ferdinando IZZO	Responsabile
Avv. Antonia Donata IERINO'	Segretario
Avv. Giacomo BRACCIALE	Componente
Avv. Vittorio CARDINALE	Componente
Avv. Mariantonietta MONTESANO	Componente

LE COMMISSIONI

<https://www.ordineavvocatimatera.it/commissioni/>

il COA di Matera ha istituito le seguenti Commissioni:

- Commissione patrocinio a spese dello Stato
 - Avv. Gianvito MANTARANO - Coordinatore -
 - Avv. Vittorio CARDINALE
 - Avv. Mariantonietta MONTESANO
 - Avv. Margherita VEGLIA

- Commissione formazione professionale
 - Avv. Gianvito MANTARANO - Coordinatore -
 - Avv. Eliana ACITO
 - Avv. Mariantonietta MONTESANO
- Commissione opinamento parcelle
 - Avv. Liliana MORELLI - Coordinatore -
 - Avv. Eliana ACITO
 - Avv. Giacomo BRACCIALE
 - Avv. Antonia Donata IERINO'
- Commissione pratica forense
 - Avv. Antonia Donata IERINO' - Coordinatore -
 - Avv. Vittorio CARDINALE
 - Avv. Fernando Pietro PANETTA
- Commissione diritti umani
 - Avv. Gianvito MANTARANO
 - Avv. Giuseppe TEDESCO
 - Avv. Andrea Rosario DI GIURA
- Commissione bilancio
 - Avv. Ferdinando IZZO - Coordinatore -
 - Avv. Giacomo BRACCIALE
 - Avv. Giuseppe TEDESCO
- Commissione sportello del cittadino
 - Avv. Vittorio CARDINALE - Coordinatore -
 - Avv. Fernando Pietro PANETTA
 - Avv. Teresa ZAGARIA
- Commissione informatica
 - Avv. Ferdinando IZZO - Coordinatore -
 - Avv. Giacomo BRACCIALE
 - Avv. Eustachio Walter PAOLICELLI
- Commissione famiglia e minori
 - Avv. Antonia Donata IERINO' - Coordinatore -
 - Avv. Mariantonietta MONTESANO
 - Avv. Liliana MORELLI
- Commissione "Progetto Libro"
 - Avv. Francesca CHIETERA - Coordinatore -
 - Avv. Eliana ACITO
 - Avv. Margherita VEGLIA

Personale dipendente

Il Consiglio dell'Ordine di Matera dispone di 2 dipendenti assunti a tempo indeterminato, di cui uno a tempo pieno ed uno part-time. Si avvale, altresì, all'occorrenza della collaborazione di consulenti esterni.

DIPENDENTI		
Dipendente	Qualifica	Mansioni
Giorgio CIRILLO assunto dal 23/01/2002	B2 Collaboratore di Segreteria	Rapporti con il Consiglio: predisposizioni atti preliminari e conseguenti alle delibere Riscossione: gestione minute ruolo Equitalia Aggiornamento e trasmissione dati REGINDE, INIPEC e Cassa Forense Disciplinari: gestione fascicoli ed invio al CDD Difesa d'ufficio: tenuta elenchi, gestione turnazione Patrocinio a spese dello Stato: tenuta elenchi, gestione pratiche Formazione: gestione eventi ed aggiornamento crediti Aggiornamento sito internet Tenuta ed aggiornamento Albi e Registri Bilanci: predisposizione Protocollo - Invio comunicazioni circolari Opinamento parcelle: lavorazione Informazioni generali
Francesca SARRA assunta dal 09/12/2002	B1 – Impiegata part-time 30 ore settimanali	Organismo di Mediazione: ricezione atti, gestione pratiche ed assistenza mediatori Contabilizzazione prima nota e movimenti bancari Individuazione materiali di consumo e rapporti con i fornitori Patrocinio a spese dello Stato: tenuta elenchi, gestione pratiche Formazione: aggiornamento crediti Tenuta ed aggiornamento Albi e Registri Bilanci: predisposizione Protocollo Opinamento parcelle: lavorazione Informazioni generali

Soggetti terzi

Destinatari del presente Piano sono altresì tutti i soggetti che a diverso titolo intrattengono rapporti anche contrattuali con il COA, inclusi i soggetti terzi parte di contratti di forniture e servizi, nonché di consulenza per il triennio 2023/2025 (i quali hanno depositato in Segreteria il proprio *curriculum vitae* autorizzandone la pubblicazione).

3. CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'ente e, in questo caso l'ordine degli avvocati, si trova ad operare e che possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione. Si tratta di una fase preliminare indispensabile, se opportunamente realizzata, in quanto consente a ciascuna amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche, e non solo, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera.

Per l'analisi del fenomeno, quindi, sulla scorta di quanto consigliato anche dall'ANAC, è di pregevole ausilio la lettura di quanto riportato nella Relazione annuale al Parlamento pubblicata il 12 gennaio 2021 <https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata>

Al contempo non va sottaciuto il tessuto sociale e il territorio sul quale opera l'Ordine degli Avvocati di Matera, che nell'anno 2022 è stato interessato da fenomeni criminosi che obbliga anche l'Ordine ad innalzare il livello di attenzione, nei limiti della propria attività.

4. LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1 comma 8 della L.190/2012, spetta alla competenza esclusiva dell'organo di indirizzo politico e in questo caso del Consiglio dell'ordine fissare gli obiettivi strategici. Per l'anno in corso, sono stati individuati gli obiettivi di seguito richiamati.

- a) **Anticorruzione:** avvio di percorsi formativi per i membri del Consiglio dell'ordine e il personale dipendente in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento alla luce delle novità introdotte dal PNA 2022- 2024, dal DL n. 36/2022 convertito nella l. n. 79/22 e del Regolamento recante modifiche al DPR n. 62/2013
- b) **Trasparenza:** Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di trasparenza, attraverso verifiche a campione sugli atti pubblicati in considerazione del processo di informatizzazione e digitalizzazione del flusso delle informazioni e dei documenti messo in atto da questo ente già nel 2022 nel rispetto della Mission 1 del PNRR, con la raccomandazione espressa all'ente di procedere in tempi ragionevoli agli adempimenti

riguardanti la "trasparenza" ed a titolo esemplificativo e non esaustivo (pubblicazione delibere consiliari).

E' fatto obbligo al Consiglio dell'ordine di vigilare sul rispetto e l'attuazione dei precitati obiettivi strategici attraverso un'attività di impulso del RPCT.

5. II NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLA LUCE DEL PNA 2019

L'ANAC ha, più volte, ribadito che il PTPCT rappresenta un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio generali e specifiche, dei processi, dei rischi corruttivi collegati a ciascun processo, delle misure prevenzione da applicare a ciascun processo sulla base del livello di esposizione, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi.

Il PTPCT può essere definito come lo strumento per porre in essere **il processo di gestione del rischio** nell'ambito delle attività amministrative svolte all'interno di un ente pubblico; ciò in quanto, una volta individuati, cioè mappati per ciascuna area i processi a elevato rischio corruttivo, si passa alla valutazione del rischio corruttivo, attraverso un'attività di identificazione, analisi e ponderazione.

Il COA di Matera conferma per l'anno in corso la mappatura dei processi, rispondente alle indicazioni contenute nell'allegato 1) al PNA 2019 e riportata al link: <https://www.ordineavvocatomatera.it/amministrazione-trasparente/#altri-contenuti>

6. LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE "OBBLIGATORIE"

Le misure indicate costituiscono l'ossatura del PTPCT 2023-2025 *e vengono richiamate "a scivolo" secondo la programmazione già avviata lo scorso anno al fine di non stravolgere il contenuto della programmazione dello scorso anno. Esse sono:*

MISURA di CONTRASTO	CODICE IDENTIFICATIVO MISURA
La trasparenza	M01
Monitoraggio delle situazioni di insussistenza del conflitto di interessi	M02
La rotazione del personale	M03
Il divieto di <i>pantouflage</i>	M04
Il Codice di Comportamento	M05
La Formazione	M06
Il Whistleblowing	M07

M01. LA TRASPARENZA

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Il D. Lgs. 33/2013 prima, il Dlg. 97/2016 e la delibera A.N.AC. 1310/2016 poi, regolamentano tale azione, rendendolo di fatto strumento operativo strategico come attività preventiva per la corruzione.

Nel corso del presente anno il Consiglio dell'Ordine, a seguito dell'acquisto di un applicato che aiuta gli enti a pubblicare correttamente in Amministrazione Trasparente, ha provveduto, all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Per l'anno 2023, proprio per proseguire il percorso intrapreso l'anno scorso nella implementazione delle pubblicazione degli atti in trasparenza, il Consiglio dell'ordine ha scelto come obiettivo strategico: *“Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di trasparenza, attraverso verifiche a campione sugli atti pubblicati in considerazione del processo di informatizzazione e digitalizzazione del flusso delle informazioni e dei documenti messo in atto da questo ente già nel 2022 nel rispetto della Mission 1 del PNRR”*, ed è per questo, che anche per l'anno in corso, sarà garantito un controllo a campione sugli atti pubblicati in Amministrazione Trasparente a cura del RPCT, aggiuntivo, ovvero slegato dalla attestazione degli obblighi di pubblicazione richiesta dall'ANAC annualmente tramite adozione di delibera ad hoc, al fine di migliorare la qualità delle pubblicazioni in trasparenza .

Questa attività di verifica straordinaria a cura del RPCT in realtà è iniziata già nel 2022 con la verifica a campione *su tre sezioni del sito sorteggiate* e con pubblicazione del relativo verbale in Amministrazione Trasparente, sotto sezione “altri contenuti/corruzione”. *L'Ordine adeguerà le pubblicazioni anche della nuova sottosezione Bandi di gara e contratti modificata da Anac con l'Allegato 9 del PNA 2022, già adeguato all'interno della piattaforma in dotazione dell'Ordine.*

Azioni da intraprendere:

Anno 2023: implementazione del sistema di verifica relativo alla pubblicazione di dati, documenti ed informazioni con previsione di un controllo una volta all'anno, entro il 30 ottobre, su almeno **5** delle **sezioni** che compongono la sezione Amministrazione Trasparente. *Controllo aggiuntivo solo sulla Sezione bandi di gara e contratti in base all'Allegato 9 del PNA 2022.*

Anno 2024: attività di verifica della corretta pubblicazione di dati, documenti ed informazioni, con un controllo una volta all'anno, entro il 30 ottobre, su **7 sezioni** di cui si compone la sezione Amministrazione Trasparente.

Anno 2025: implementazione della misura in rapporto agli esiti del 2024.

Inoltre, sarà cura del RPCT, in considerazione della implementazione del flusso delle informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente, procedere all'attivazione del registro degli accessi nella sotto sezione “Accesso civico” della sezione Amministrazione Trasparente, al fine di monitorare le istanze pervenute e i relativi esiti tramite verifica a campione su almeno 2 istanze acquisite.

M02. MONITORAGGIO DELLE SITUAZIONI DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI

La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell'interesse pubblico cui è

preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente.

Si tratta dunque di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria

In merito *all'astensione del dipendente* essa è richiamata in particolare nel d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, l'art. 6 rubricato *"Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi"* prevede la comunicazione dei rapporti intercorsi negli ultimi tre anni con soggetti privati in qualunque modo retribuiti.-L'art. 6 stabilisce inoltre l'obbligo di astensione dallo svolgimento di attività in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. L'art. 7, invece, del codice di comportamento contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interessi e una norma di chiusura di carattere generale riguardante le "gravi ragioni di convenienza" che comportano l'obbligo di astensione, in sintonia con quanto disposto per l'astensione del giudice all'art. 51 c.p.c.

A tal proposito, si stabilisce che gli avvocati, all'atto del rilascio del parere di congruità, dichiarino all'interno del verbale la insussistenza di conflitti di interesse fino al sesto grado in ossequio ai principi di cui alla Delibera Anac n. 63 del 8 febbraio 2023 e sarà cura del RPCT vigilare tramite verifica a campione su almeno 5 verbali sul rispetto della misura di prevenzione in commento.

Azioni da intraprendere:

Anno 2023: attivazione di un monitoraggio a campione sulle dichiarazioni acquisite con verifica tramite il meccanismo del sorteggio su almeno 5 dichiarazioni. *Verifica del RPCT dei rapporti fino al sesto grado in ossequio ai contenuti della Delibera Anac n. 63/2023.*

Anno 2024: Conferma della misura

Anno 2025: Adeguamento della misura in rapporto agli esiti dell'anno precedente

M03. LA ROTAZIONE DEL PERSONALE

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 richiama più volte il concetto di *"rotazione del personale"* quale misura di prevenzione della corruzione *"obbligatoria"* da recepire negli enti. A tal proposito la stessa ANAC ha affrontato il tema della rotazione ordinaria in molti aggiornamenti del PNA, dedicando un approfondimento nell'allegato 2 della Delibera nr. 1064 del 13 novembre 2019.

L'Autorità, infatti, ha illustrato in diverse occasioni l'importanza che riveste la rotazione c.d. ordinaria, misura in grado di consentire l'alternanza tra più soggetti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, così da ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra Ordine ed iscritti o tra Ordine e utenti o soggetti terzi, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Tuttavia, ai fini dell'applicazione della misura come ribadito dall'ANAC pure negli Orientamenti 2022- 2024 adottati con Delibera del 2 febbraio 2022, occorre guardare alle dimensioni dell'ente, alle professionalità presenti all'interno dell'ente.

A ben vedere siamo di fronte ad un ente molto piccolo con solo 2 dipendenti assunti a tempo indeterminato, di cui uno a tempo pieno ed uno part-time, per cui la misura risulta non applicabile, **in ragione tanto della esiguità del personale quanto in rapporto alle attività espletate dal Consiglio dell'Ordine che alla luce tanto del contesto esterno quanto di quello interno non espongono l'Ente ad eventi corruttivi.**

Proprio l'assenza di personale impone all'Ordine di non poter programmare la rotazione, anche alla luce dell'assenza di competenze gestionali che gravano sul personale dipendente e quindi dell'assenza di rischio. Sarà cura del Consiglio, al verificarsi di eventuali fatti di reato, riunirsi entro 7 giorni dal verificarsi degli eventi e definire la strategia di prevenzione della corruzione, su parere obbligatorio del RPCT.

M04. IL DIVIETO DI PANTOUFLAGE

La parola di origine francese "pantouflage" ovvero il fenomeno denominato anche "sliding doors" (per dirla invece all'inglese) vengono utilizzati nel linguaggio corrente per indicare il passaggio di dipendenti pubblici al settore privato e viceversa, previsto dall'art. 53 comma 16 ter della L. 190/2012.

La norma è stata quindi introdotta nel nostro ordinamento con finalità di contenimento del rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.

La norma mira a scongiurare il prodursi degli effetti *contra ius* che potrebbero derivare da una situazione di "conflitto di interesse sia dal lato dell'ex dipendente che dell'operatore economico che entra in contatto con l'Ordine.

Azioni da intraprendere:

Anno 2023: Adozione di nota ad hoc a firma del RPCT a fine di far conoscere l'importanza della misura e i criteri operativi suggeriti dall'ANAC nel PNA 2022-2024 per verificare in concreto il rispetto della misura.

Anno 2024: revisione della modulistica adottata dal Consiglio in rapporto eventualmente a sopravvenute novità normative, anche alla luce della LG Anac di prossima adozione.

Anno 2025: adeguamento della misura in rapporto agli esiti del 2024.

M05. IL CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti, adottato con D.P.R. n. 62/2013, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità a servizio esclusivo della cura dell'interesse pubblico. Si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, d.lgs. n. 165/2001, il cui rapporto di lavoro è disciplinato contrattualmente, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto, nonché a tutti i collaboratori o consulenti dell'amministrazione, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore della P.A. Il Codice è lo

strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei dipendenti e ad orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in una stretta connessione con i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Matera ha adottato il 29 dicembre 2022 il "Codice di comportamento del personale dipendente", redatto in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 62/2013. Esso è visibile al link:

<https://www.ordineavvocatimatera.it/amministrazione-trasparente/codice-di-comportamento/>

Il Codice dell'Ordine, aggiornato alle LG Anac approvate con Delibera Anac n. 177/2020, è adeguato alla realtà organizzativa e funzionale della propria amministrazione, dei suoi procedimenti e processi decisionali.

Il collegamento Codice di Comportamento – PTPCT consente poi, da un lato, di garantire che il dipendente, nel quotidiano, rispetti le regole comportamentali evitando di sfruttare la propria posizione al fine di ottenere regalie, dall'altro, di agganciare il rispetto del Codice di comportamento al PTPCT nell'ottica della responsabilità disciplinare, stabilendo sanzioni specifiche nella ipotesi di sua violazione. Esso costituisce lo strumento più importante di attuazione della normativa anticorruzione atteso che agisce su livelli indipendenti rispetto al processo penale

Successivamente, in attuazione di quanto previsto dal decreto legge cosiddetto 'Pnrr 2' ([d.l. n. 36/2022](#)) è stato dato il via al regolamento recante le modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Il nuovo documento modifica il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e introduce il vademecum per chi lavora nelle PA. La norma era stata già modificata con il Decreto PNRR 2 dal precedente Governo. Poi, nel Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2022, sono arrivate altre novità in linea con gli elementi costitutivi della Milestone M1C1-58, del Piano nazionale di ripresa e resilienza ([PNRR](#)), di riforma della Pubblica amministrazione. La riforma deve essere conclusa entro la scadenza del 1° semestre del prossimo anno, ovvero entro il 30 giugno 2023.

Azioni da intraprendere:

Anno 2023: Aggiornamento del Codice di Comportamento al fine di adeguarlo al nuovo contesto normativo risultante dalla modifica del DPR n. 62/13 entro 120 giorni dall'entrata in vigore del nuovo testo di legge a cura del RPCT.

Anno 2024: avvio di percorsi formativi volti a sensibilizzare il personale e i componenti del Consiglio dell'Ordine sulle novità normative introdotte in materia di Codice di Comportamento

Anno 2025: implementazione della misura rispetto agli esiti dell'anno precedente.

M06. La FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.

La formazione costituisce elemento basilare e ruolo strategico nella qualificazione e mantenimento delle competenze, considerata come misura essenziale tanto dalla determinazione ANAC n. 12/ 2015 quanto dalla Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 (PNA 2016)

Nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, il Responsabile della Prevenzione, in raccordo con il Consiglio dell'Ordine, procederà all'individuazione dei fabbisogni formativi nel triennio sempre entro e non oltre il mese di maggio, preoccupandosi che le iniziative formative si articolino in almeno 1 giornata formativa all'anno entro e non oltre il mese di dicembre 2023, 2024, 2025.

M07. IL WHISTLEBLOWING

Tra gli aspetti più salienti della L. n. 179/17 si segnalano:

- un ampliamento della tutela al dipendente di un ente pubblico economico o di un ente privato sottoposto a controllo pubblico;
- il RPCT diventa unico destinatario della segnalazione;
- è prevista la nullità per ogni atto discriminatorio posto in essere dall'amministrazione pubblica nei confronti del segnalante;
- previsione di sanzioni elevate in capo a colui che ha adottato la misura (da 5.000 a 30.000)
- previsione di sanzioni elevate in caso di mancato svolgimento da parte del RPCT di un'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute (da 10.000 a 50.000)
- inversione dell'onere della prova in capo all'Ente, tenuto a provare che la misura ritorsiva adottata nei confronti del segnalante esula da ragioni legate alla segnalazione.
- le tutele previste dalla legge per chi fa la segnalazione non sono offerte in caso di accertata responsabilità penale per calunnia o diffamazione.

Sempre l'Autorità ha aggiornato il Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio *approvato con Delibera n. 690/20*.

In attuazione della l. n. 179/17 art 1 c. 5, l'ANAC ha poi provveduto ad adottare le linee guida con Delibera n. 469/21, nella quale ha operato una ricognizione del dettato normativo e degli adempimenti che a cascata ricadono su ciascun ente pubblico tenuto alla osservanza della l. n. 190/12 con uno sguardo anche agli inevitabili intrecci tra la disciplina del *whistleblowing* e la nuova disciplina privacy (GDPR n. 679/16), a proposito della identificazione dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati del segnalato e del segnalante e alle inevitabili ripercussioni che un procedimento di *whistleblowing* ha sul primo e le relative tutele (art. 160 codice privacy modificato dal d.lgs. n. 101/18).

Unico soggetto autorizzato per legge al trattamento dei dati del segnalante è il RPCT, per tutti gli altri soggetti, eventualmente nominati a supporto al RPCT nell'istruttoria della procedura di

whistleblowing, sarà necessario predisporre un apposito atto specifico per gli autorizzati al trattamento, (ex art 29 GDPR n. 679/16).

Nell'anno 2023, al fine di recepire i contenuti della L.179/2017 che prevede la necessità di avvalersi di due canali di cui uno digitale, l'Ordine aderirà alla piattaforma gratuita WhistleblowingPA e al contempo adotterà un modulo cartaceo; pertanto, fino alla attivazione della piattaforma le segnalazioni potranno essere inviate alla mail del RPCT: gmantarano@libero.it.

Qualora, invece, la segnalazione afferisca a condotte del RPCT, dovrà essere inoltrata direttamente all'ANAC utilizzando il Modulo presente sul sito ANAC reperibile al link:

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

Il 10 marzo 2023 è stato approvato il decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria e la nuova disciplina entrerà in vigore il 15 luglio, per tali motivi l'ente nei successivi 120 giorni dalla sua entrata in vigore, procederà ad adeguare la misura descritta nel presente documento alle novità normative sopravvenute.

Azioni da intraprendere:

Anno 2023: Attivazione della piattaforma digitale gratuita WhistleblowingPA entro il 30 giugno 2023 a cura del RPCT e sensibilizzazione dell'uso della piattaforma.

Anno 2024: Previsione di almeno 1 giornata formativa entro il mese di dicembre finalizzata ad approfondire la disciplina nazionale ed europea in considerazione del recepimento della direttiva europea da parte dell'Italia.

Anno 2025: Adeguamento della misura in rapporto alle esigenze.

8. CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA.

Anche quest'anno si procederà, in linea con il passato, ad effettuare un controllo a campione sull'attuazione delle Misure di prevenzione della corruzione e trasparenza richiamate all'interno della mappatura dei processi ed indicate nell'alveo del presente documento programmatico una volta all'anno. Ciò al fine di consentire il miglioramento in corso di anno della qualità di prevenzione della corruzione e qualità dei dati in Amministrazione Trasparente, allo scopo di snellire ovvero implementare il quadro attuativo recato nel documento. Sugli esiti delle verifiche il RPCT relazionerà al Consiglio dell'Ordine entro il mese di dicembre. Sempre al Consiglio dell'Ordine, il Responsabile relazionerà anche degli adempimenti effettuati in seno alle attestazioni sulla griglia Anac, effettuati ogni anno, nonché sulla relazione annuale del RPCT da consegnare entro il 15 dicembre, salvo slittamento del termine, in attuazione dell'art. 1 comma 14 della L.190/2012.

Azioni da intraprendere:

Anno 2023: Attività di verifica a cura del RPCT ed a campione una volta all'anno entro il 30.11.2023 con redazione di verbale da pubblicarsi in AT sull'attuazione delle Misure anticorruzione recate nel Piano.

Anno 2024: Attività di verifica a cura del RPCT ed a campione una volta all'anno entro il 30.11.2024 con redazione di verbale da pubblicarsi in AT sull'attuazione delle Misure anticorruzione recate nel Piano.

Anno 2025: Attività di verifica a cura del RPCT ed a campione una volta all'anno entro il 30.11.2025 con redazione di verbale da pubblicarsi in AT sull'attuazione delle Misure anticorruzione recate nel Piano.

SEZIONE 2

SEZIONE TRASPARENZA

1. La trasparenza amministrativa. Obiettivo strategico e cronoprogramma delle attività

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ha tra l'altro, modificato numerose disposizioni del d.lgs. 33/2013 in una logica di semplificazione degli oneri e, nel contempo, di maggiore accesso a dati e documenti detenuti da soggetti pubblici.

In particolare, nell'introdurre l'art. 2 bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013, la nuova disciplina ha chiarito che il regime della trasparenza previsto per tutte le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali "in quanto compatibile".

Sul punto, l'ANAC ha precisato che la compatibilità va valutata a seconda della tipologia di ente considerato, motivo per cui, l'applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 deve essere coordinata con le disposizioni previste per lo stesso ente (in questo caso l'ordine professionale) in altre fonti normative, per evitare duplicazioni di adempimenti.

Alla luce **dell'obiettivo strategico** fissato dal Consiglio dell'Ordine e di seguito richiamato: *"Rafforzare l'azione di vigilanza in materia di trasparenza, attraverso verifiche a campione sugli atti pubblicati in considerazione del processo di informatizzazione e digitalizzazione del flusso delle informazioni e dei documenti messo in atto da questo ente già nel 2022 nel rispetto della Mission 1 del PNRR"*, si riporta il nominativo del soggetto responsabile della trasmissione ed elaborazione dei dati e a cui spetta la pubblicazione: sig. Giorgio CIRILLO, dipendente dell'Ordine degli Avvocati di Matera: recapito telefonico 0835333881 mail: info@ordineavvocatimatera.it.

Tutti i documenti devono essere pubblicati in formato aperto, aggiornato e facilmente consultabile, nel pieno rispetto di quanto contenuto agli art. 6 e 7 del Dlgs 33/2013 e Codice dell'Amministrazione Digitale.

In ragione delle ridotte dimensioni dell'ente e delle indicazioni contenute negli Orientamenti ANAC 2022-2024, l'Ordine ha stabilito che il termine di pubblicazione degli atti in Amministrazione Trasparente, laddove la Delibera ANAC n. 1310/16 parla di adempimento "***tempestivo***", non è inferiore a **60 giorni**.

2. ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO

Le principali forme di accesso – procedimentale e civico generalizzato – si distinguono in relazione a presupposti oggettivi, soggettivi e a limiti funzionali. L'accesso documentale previsto dalla l. n. 241/1990 presuppone che l'interessato sia titolare di una posizione giuridica soggettiva legittimata, risultando necessario un interesse differenziato - diretto, concreto e attuale - e meritevole di tutela e una motivazione. L'accesso civico generalizzato disciplinato dal d.lgs. n. 33/2013, invece, è esercitabile da chiunque, senza necessità di dimostrare un particolare

interesse qualificato o una motivazione, rispondendo ai principi di controllo diffuso e partecipazione dei cittadini all'attività della pubblica amministrazione.

La giurisprudenza ha sottolineato che i due istituti operano su piani distinti e hanno diversi presupposti, finalità e disciplina. In linea di principio, nell'accesso documentale, la tutela della posizione giuridica soggettiva differenziata dell'istante consente un accesso più in profondità dei soli documenti amministrativi. Nell'accesso civico generalizzato, invece, le esigenze di controllo diffuso e partecipazione del cittadino consentono un accesso meno in profondità ma più esteso (da ultimo, Cons. St., sez. III, 6 marzo 2019, n. 1546, Tar Toscana, 17 aprile 2019, n. 577; Tar Lazio, sez. III, 1 agosto 2019, n. 10202; Tar Lombardia, sez. I, 4 marzo 2020, n. 414).

Più nello specifico, l'accesso documentale è consentito ai soggetti che abbiano un interesse personale e diretto, al fine di tutelare una posizione giuridica soggettiva. L'accesso civico generalizzato, invece, risponde all'esigenza di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo. Inoltre, attraverso l'istituto dell'accesso civico generalizzato, il legislatore ha riconosciuto la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni quale diritto fondamentale, promuovendo un dibattito pubblico informato e un controllo diffuso sull'azione amministrativa.

La coesistenza nell'ordinamento interno di regimi di accesso a portata generale comporta la possibilità che essi si sovrappongano, non sussistendo l'assorbimento dell'una fattispecie in un'altra. La diversa finalità dei due istituti, infatti, non vieta che, nel caso di rigetto di un'istanza di accesso generalizzato opposto da un'amministrazione, si possa presentare un'istanza di accesso documentale facendo valere un interesse diretto, concreto e attuale. Occorre, d'altra parte, tenere distinte le due fattispecie per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi.

In tema di riqualificazione del titolo giuridico di una richiesta di accesso, in base al suggerimento formulato nella Circolare n. 2/2017 del Dipartimento della funzione pubblica (§ 2.2), «dato che l'istituto dell'accesso generalizzato assicura una più ampia tutela all'interesse conoscitivo, qualora non sia specificato un diverso titolo giuridico della domanda (ad es. procedimentale, ambientale, ecc.), la stessa dovrà essere trattata dall'amministrazione come richiesta di accesso generalizzato». L'accesso civico generalizzato, infatti, rappresenta potenzialmente lo strumento in misura maggiore teso a soddisfare il diritto di conoscenza dei cittadini. Sul tema della riqualificazione dell'istanza, però, nella giurisprudenza sono emerse posizioni almeno in parte divergenti.

Un chiarimento decisivo sul punto è stato apportato dalla richiamata sentenza n. 10 del 2020 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Ferma restando la coesistenza nell'ordinamento di diversi regimi di accesso che operano sulla base di norme e presupposti differenti, il privato può formulare un'istanza di accesso con riferimento tanto all'accesso documentale quanto all'accesso civico generalizzato. L'art. 5, comma 11, del d.lgs. n. 33/2013 ammette il concorso tra le diverse forme di accesso nella parte in cui chiarisce che, oltre all'accesso civico semplice e a quello generalizzato, restano ferme anche le diverse forme di accesso degli interessati previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

E sul punto la giurisprudenza è consolidata e uniforme nell'ammettere il concorso degli accessi e la possibilità di proporre entrambe le istanze in un unico atto nonché il dovere dell'amministrazione di esaminare le istanze formulate in modo indistinto, duplice.

Per il resto, l'ente deve esaminare l'istanza nel complessivo "anelito ostensivo" ed è tenuta a dare una risposta "onnicomprensiva" anche applicando le diverse discipline sull'accesso in presenza dei presupposti normativi, evitando formalismi e appesantimenti burocratici tali da condurre ad una defatigante duplicazione del suo esame. Pertanto, qualora l'ente riceva un'istanza che faccia esclusivo riferimento ai presupposti dell'accesso documentale, ben può esaminarla anche sotto il profilo dell'accesso civico generalizzato, laddove l'istanza contenga sostanzialmente tutti gli elementi utili a vagliarne l'accoglimento sotto il profilo dell'accesso civico, ad eccezione che il privato abbia inteso espressamente limitare il proprio interesse ostensivo ad una delle due forme di accesso. Allo stesso modo l'ente è tenuto ad esaminare sotto entrambi i profili un'istanza che non faccia riferimento in modo specifico e circostanziato alla disciplina dell'accesso procedimentale o a quella dell'accesso civico generalizzato o non abbia limitato la richiesta di accesso all'applicazione dell'una o dell'altra disciplina.

Deve, invece, limitarsi a esaminare la richiesta in base a uno specifico titolo solo quando l'istante abbia inteso, espressamente e inequivocabilmente, limitare l'interesse ostensivo a quella specifica tipologia di accesso - documentale o civico generalizzato.

Altro problema affrontato dall'Adunanza Plenaria è stato quello della finalità dell'istituto dell'accesso civico generalizzato: si è assistito al passaggio dalla c.d. tesi della funzionalizzazione alla tesi della insindacabilità della finalità della istanza, orientamento abbracciato dal Consiglio di Stato, il quale ha finalmente chiarito che *"la ratio dell'istituto non va confusa con l'interesse del richiedente, che non necessariamente deve essere altruistico o sociale, né deve sottostare ad un giudizio di meritevolezza, pur non dovendo essere pretestuoso o contrario a buona fede.*

L'Adunanza plenaria ha, dunque, chiarito che è ammissibile una richiesta di accesso civico generalizzata qualunque sia il fine dell'istanza, anche egoistico. L'amministrazione, infatti, non è tenuta ad accertare quale sia l'interesse del richiedente perché l'interprete o l'operatore del diritto non possono "creare" limiti aggiuntivi rispetto a quelli tassativamente indicati dall'art. 5-bis, co. 1-3 del d.lgs. n. 33/2013 (Cons. St., ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10).

Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Matera si impegna ad adottare un nuovo Regolamento sull'accesso civico con relativa modulistica aggiornata all'Adunanza Plenaria del C.d.S. n. 10/20 e al GDPR n. 679/16 entro e non oltre il mese di aprile. Le istanze di accesso potranno essere inviate all'indirizzo di posta del RPCT: gmantaranto@libero.it

3. PRIVACY E RISERVATEZZA

Il popolamento della sezione Amministrazione trasparente avviene nel rispetto del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 243/2014 recante *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici ed altri enti obbligati"*, nonché nel rispetto della riservatezza e delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio.

A tal riguardo, l'Ordine quale titolare del trattamento si avvale del supporto consultivo del proprio Data Protection Officer (D.P.O.) nella persona dell'Avv. Antonietta Pitrelli.

4. ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO TRIENNALE PTPCT 2023- 2025

Il piano triennale di prevenzione della corruzione 2023/2025 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Amministrazione Trasparente e si ha per conosciuto da parte dei dipendenti e di tutti coloro che *hanno rapporti diretti e/o indiretti con l'Ordine*.

Matera, 11 marzo 2023

IL R.P.C.T.

Avv. Gianvito MANTARANO